

FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 19990825_i_ch_b_00 vom 25. August 1999

FINMA Versicherungsrecht, 1999-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_19990825_i_ch_b_00

FR: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 19990825_i_ch_b_00 du 25 août 1999

IT: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 19990825_i_ch_b_00 del 25 agosto 1999

Erwägungen

E. 3

Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela manifestamente infondato e deve essere respinto. Visto l'esito del gravame la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). Infatti, l'art. 47 cpv. 3 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA), che prevede una procedura gratuita per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione malattie, è unicamente applicabile alla procedura innanzi alle autorità cantonali (DTF 124 III 229 consid. 4, non pubblicato). Non si assegnano invece ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a fornire osservazioni di risposta e non ha assunto spese in relazione alla procedura davanti al Tribunale federale (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 159 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.